

ACCORDO QUADRO

tra

L'Università degli Studi di Napoli (di seguito, per brevità, **Università**), con sede in Napoli, Corso Umberto I, cod. fisc. 00876220633, rappresentata dal Rettore p.t., Prof. Fulvio Tessitore domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 20.12.2000,

e

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, (di seguito, per brevità, **A.R.P.A.C.**), P.I. 07407530638 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Avv. Antonio Tosi, domiciliato per la carica in Napoli, al Centro Direzionale Isola E/5-Via G. Porzio n. 4;

premesso

che, con legge 29 luglio 1998, n. 10, la Regione Campania - in ottemperanza alla legge 21 gennaio 1994, n.61 che ha convertito con modifiche il D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione

della Agenzia nazionale per la protezione dell'Ambiente" – ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.);

che, ai sensi della predetta legge regionale, l'A.R.P.A.C. è l'ente strumentale della Regione, preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali;

che, sempre ai sensi della stessa legge (art.5), l'A.R.P.A.C. svolge, tra l'altro, le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art.1 della citata legge n.61 del 1994, tra cui si segnalano per il particolare rilievo: la promozione della ricerca in ambito ambientale e della diffusione di tecnologie ecocompatibili; la promozione di programmi di formazione in materia ambientale; il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo; i controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni.

che per il miglior conseguimento degli scopi assegnatili dalla legge l'A.R.P.A.C. ritiene di fondamentale importanza instaurare rapporti di collaborazione con strutture e centri di ricerca di riconosciuta competenza ed eccellenza in tematiche relative al campo ambientale o in tale contesto strumentali, utilizzabili ognuno al meglio per le diverse esigenze e finalità di analisi, studio e formazione, laddove, ovviamente, le competenze e professionalità di

tali strutture e centri non siano direttamente rinvenibili all'interno della stessa Agenzia;

che l'Università, attraverso i suoi Poli, i suoi Dipartimenti e i suoi Centri, costituisce un patrimonio di competenze rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali dell'A.R.P.A.C., con particolare riferimento ai settori di:

- pianificazione e gestione del territorio, delle sue valenze ambientali, architettoniche, storiche;
- infrastrutture dei trasporti (ferrovie, strade, porti, aeroporti) delle reti idriche, elettriche di trasmissione e distribuzione, di telecomunicazione, della produzione di energia;
- monitoraggio, valutazione e gestione dei grandi rischi;
- valutazione socioeconomica dell'impatto ambientale delle grandi opere
- analisi delle decisioni economiche d'impresa in relazione, da un lato, all'impatto ambientale dell'attività produttiva, dall'altro, agli strumenti tecnici per la prevenzione dei danni ambientali prodotti dall'industria, nel rispetto del principio costituzionale secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale;
- valutazione degli aspetti giuridici delle attività aventi implicazioni in campo ambientale, in particolare sotto i profili degli strumenti diretti a garantire la conservazione dei beni ambientali, del recupero a seguito di interventi produttivi di danni e delle

connesse responsabilità, anche patrimoniali;

- esame dei rischi sulla salute dell'uomo prodotti dalle attività che alterano l'equilibrio ambientale naturale e degli strumenti per la prevenzione e la cura dei conseguenti danni biologici;

che inoltre l'Università nell'ambito della sua offerta formativa, provvede tra l'altro alla formazione di figure professionali di esperti in materia di programmazione, gestione e controllo dei sistemi ambientali naturali e dei processi ecologici, mediante lo studio di metodiche innovative per la salvaguardia degli ecosistemi e lo sviluppo sostenibile del territorio;

che l'A.R.P.A.C. e l'Università sono convinte che la vastità e la complessità delle problematiche ambientali richiedono forme di cooperazione tra soggetti che, sia pure con ruoli distinti, sono chiamati a operare nel settore ambientale e che, per una più efficace gestione dell'ambiente, è necessario sviluppare ogni possibile sinergia;

che, pertanto, la cooperazione tra l'A.R.P.A.C. e l'Università può risultare particolarmente produttiva per il raggiungimento dei fini istituzionali di entrambi gli enti;

che di conseguenza l'A.R.P.A.C. e l'Università tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una fattiva collaborazione in vista del miglior utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico – strumentali esistenti presso le rispettive strutture;

che a tal fine, è intenzione dell'A.R.P.A.C. e dell'Università di stipulare un accordo quadro per utilizzare le reciproche specifiche

competenze, anche allo scopo di procedere, di accordo, alla realizzazione di particolari progetti di monitoraggio e recupero ambientale.

si stipula e si conviene quanto segue

Art. 1

L'A.R.P.A.C. e l'Università, si impegnano a cooperare per il conseguimento delle finalità della tutela ambientale.

Art. 2

Le parti dichiarano la propria disponibilità ad attuare in comune programmi o progetti di tutela ambientale e/o comunque interessanti l'ambiente, finanziati con risorse nazionali, comunitarie o internazionali.

L'Università promuoverà, anche presso le strutture che ad essa fanno capo e di cui al successivo art. 3, lo svolgimento delle attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali dell'A.R.P.A.C. .

Art. 3

L'attuazione concreta delle iniziative oggetto della presente convenzione avverrà mediante successivi ed appositi accordi che saranno di volta in volta stipulati tra le parti e che potranno eventualmente coinvolgere anche altri soggetti.

L'A.R.P.A.C. potrà a tal fine chiedere direttamente, mediante

apposite convenzioni, la collaborazione dei Poli, dei Dipartimenti e dei Centri facenti capo all'Università, per progetti finalizzati, tra l'altro, all'effettuazione di controlli ambientali e/o allo studio e/o alla programmazione di piani di recupero dell'ambiente e dell'ecosistema, per i quali si rinvergono specifiche professionalità nell'ambito delle predette strutture universitarie.

Art. 4

Al fine di promuovere l'attuazione delle finalità del presente accordo quadro e di verificare i risultati delle attività da esso derivanti viene istituito un Comitato di gestione e coordinamento così composto:

- per l'Università, dai Presidenti dei tre Poli;
- per l'A.R.P.A.C., da tre rappresentanti da essa nominati.

In particolare, attraverso il Comitato si procederà a:

- acquisire una migliore conoscenza reciproca delle rispettive competenze e capacità tecniche promuovendo o suggerendo le linee degli interventi che le parti realizzeranno nell'ambito della loro collaborazione;
- valutare i risultati delle attività in rapporto agli obiettivi della collaborazione tra le parti come definiti dal presente accordo quadro.

Il Comitato si costituirà entro un mese dalla stipula del presente accordo quadro e resterà in carica per tutta la sua durata, salvo sostituzione per volontà della parte che ha provveduto alla nomina o per sopravvenuti impegni del nominato.

Il Comitato è presieduto da uno dei suoi membri designato all'unanimità.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o uno dei suoi membri ne richieda la convocazione ed in ogni caso almeno una volta all'anno.

Il Comitato è validamente riunito con la presenza di almeno due componenti per ciascuna parte, salva la possibilità di delega.

Art. 5

Le parti dichiarano la propria disponibilità a costituire consorzi aventi il medesimo oggetto della presente convenzione, aperti alla partecipazione anche di altre Università nonché di istituzioni pubbliche o di enti privati.

Art. 7

La presente convenzione ha la durata di anni tre.

Alla scadenza, la convenzione è prorogata tacitamente per ulteriori periodi triennali qualora nel termine di tre mesi prima della scadenza stessa non sia intervenuta disdetta, da inviare a mezzo lettera raccomandata, da parte di uno dei contraenti.

Napoli, 19.1.2001

**Università degli Studi
di Napoli Federico II
Il Rettore
Fulvio Tessitore**

**Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale
della Campania
Il Direttore Generale
Antonio Tosi**

Arpac1
fb